

Bruxelles, 16 maggio 2022
(OR. fr)

8576/22

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0106(COD)**

LIMITE

**TELECOM 173
JAI 553
COPEN 145
CYBER 141
DATAPROTECT 115
EJUSTICE 47
COSI 108
IXIM 101
ENFOPOL 220
FREMP 83
RELEX 541
MI 321
COMPET 269
CODEC 570**

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	8115/20
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione – Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

1. La Commissione ha adottato la proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) il 21 aprile 2021¹.

¹ Doc. 8115/21.

2. La proposta della Commissione, che è fondata sugli articoli 114 e 16 TFUE, mira ad assicurare che i sistemi di IA immessi sul mercato dell'Unione e utilizzati nell'Unione siano sicuri e rispettino la normativa vigente in materia di diritti fondamentali e i valori dell'Unione, ad assicurare la certezza del diritto al fine di facilitare gli investimenti e l'innovazione nell'intelligenza artificiale, a migliorare la governance e l'applicazione effettiva della normativa esistente in materia di diritti fondamentali e sicurezza nonché a facilitare lo sviluppo di un mercato unico per applicazioni di IA lecite, sicure e affidabili, evitando nel contempo la frammentazione del mercato.
3. Al Parlamento europeo, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) sono state entrambe designate come commissioni competenti per il merito conformemente alla procedura con riunioni congiunte delle commissioni di cui all'articolo 58. Sono stati nominati due correlatori: Brando BENIFEI (S&D, Italia) della commissione IMCO e Dragoș Tudorache (Renew, Romania) della commissione LIBE. Oltre alle due commissioni competenti per il merito di cui sopra, sono state nominate commissioni associate la commissione giuridica (JURI), la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) e la commissione per la cultura e l'istruzione (CULT). I correlatori hanno pubblicato il loro progetto di relazione il 20 aprile 2022.
4. Sia il Comitato economico e sociale europeo che il Comitato europeo delle regioni sono stati consultati in merito alla proposta: richieste formali di parere sono state inviate a entrambe le istituzioni, rispettivamente il 15 giugno 2021 e il 24 giugno 2021. Il Comitato economico e sociale europeo ha reso il suo parere sulla proposta il 22 settembre 2021², mentre il Comitato europeo delle regioni ha formulato il suo parere il 2 dicembre 2021³.

² [Parere del CESE in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale \(legge sull'intelligenza artificiale\) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione.](#)

³ [Comitato europeo delle regioni: Approccio europeo in materia di intelligenza artificiale – Legge sull'intelligenza artificiale \(parere riveduto\).](#)

5. Il 18 giugno 2021 il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) hanno formulato un parere congiunto sulla proposta⁴.
6. La Banca centrale europea (BCE) è stata invitata a fornire il suo parere su taluni aspetti della proposta che rientrano nel suo ambito di competenza o nelle sue responsabilità. La richiesta formale è stata inviata dal Consiglio il 3 novembre 2021. La BCE ha reso il suo parere il 29 dicembre 2021 e lo ha presentato al gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" (di seguito: TELECOM) il 10 febbraio 2022.

II. LAVORI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO

7. Al Consiglio, l'esame della proposta è stato effettuato in sede di gruppo TELECOM, che ha iniziato a discutere la proposta durante la presidenza portoghese, organizzando vari seminari e riunioni tra aprile e giugno 2021.
8. L'analisi della proposta è proseguita in sede di gruppo TELECOM durante la presidenza slovena nel corso di vari seminari e riunioni. A seguito di tale sforzo, l'intero testo della proposta di regolamento è stato presentato in dettaglio dalla Commissione e discusso in via preliminare dalle delegazioni. Inoltre, la presidenza slovena ha organizzato un Consiglio informale dei ministri delle telecomunicazioni di mezza giornata dedicato esclusivamente alla proposta di normativa sull'intelligenza artificiale, durante il quale i ministri hanno confermato il loro sostegno all'approccio orizzontale e antropocentrico alla regolamentazione dell'IA. Infine, sulla base delle osservazioni scritte fornite dalle delegazioni, la presidenza slovena ha elaborato la prima proposta di compromesso parziale riguardante gli articoli da 1 a 7 e gli allegati da I a III della proposta di normativa sull'intelligenza artificiale e la ha presentata alle delegazioni nella riunione del gruppo TELECOM del 30 novembre 2021.

⁴ [EDPB-GEPD Parere congiunto 5/2021](#).

9. La presidenza francese ha avviato i suoi lavori con una discussione sul compromesso parziale elaborato dalla presidenza slovena nel corso della riunione del gruppo TELECOM dell'11 gennaio 2022. Successivamente, ha preparato le seguenti parti della prima proposta di compromesso, tenendo conto delle osservazioni scritte e dei suggerimenti redazionali ricevuti dalle delegazioni ancora sotto la presidenza slovena (sugli articoli da 8 a 29 e sull'allegato IV), nonché delle osservazioni scritte e dei suggerimenti redazionali sul resto del testo (articoli da 30 a 85 e allegati V-IX), presentati dalla maggior parte delle delegazioni alla fine di gennaio 2022. Nell'ambito di tali lavori, la presidenza francese ha preparato una serie di testi di compromesso parziali riguardanti gli articoli da 8 a 85, nonché gli allegati e i considerando, che sono stati presentati e discussi nelle riunioni del gruppo TELECOM del 18 gennaio 2022, del 10 e 22 febbraio 2022, del 10 e 22 marzo 2022, del 28 aprile 2022 e del 5, 10 e 17 maggio 2022. Inoltre, al fine di rispondere alle preoccupazioni specifiche degli esperti del settore "Giustizia e affari interni", la presidenza francese ha riformulato alcune disposizioni relative a questo settore nell'intero progetto di regolamento. Tali disposizioni sono state successivamente presentate e discusse nella riunione del gruppo TELECOM del 7 aprile 2022, organizzata in associazione con gli esperti GAI. **La presidenza francese ha completato il processo di elaborazione della prima proposta di compromesso del Consiglio relativa alla normativa sull'intelligenza artificiale.**
11. Inoltre, il 24 marzo 2022, in sede di gruppo TELECOM, la presidenza francese ha chiesto alle delegazioni di presentare le loro osservazioni scritte e i loro suggerimenti redazionali sugli articoli da 40 a 55 bis riformulati, al fine di avviare i lavori sul secondo testo di compromesso parziale della proposta. Entro la fine del suo mandato, la presidenza francese intende analizzare più in dettaglio le osservazioni relative agli articoli da 53 a 55 bis (Misure per l'innovazione) e sottoporre ad esame il secondo testo di compromesso parziale relativo a tali articoli nel corso di una delle ultime riunioni del gruppo TELECOM del giugno 2022.

12. Per quanto riguarda la sostanza, tenuto conto dell'applicabilità di altri importanti atti legislativi pertinenti per lo sviluppo e l'utilizzo dell'IA nell'UE, quali il GDPR, la legislazione dell'UE in materia di protezione dei consumatori, ecc., la presidenza francese ha riveduto il testo al fine di trovare un equilibrio tra la necessità di proteggere la sicurezza e i diritti fondamentali e quella di sostenere la crescita, la competitività e l'innovazione, fornendo ai portatori di interessi norme chiare e proporzionate a sostegno dello sviluppo di un'IA etica e responsabile nell'UE.

Più precisamente, le principali questioni affrontate dalla presidenza francese nella parte della prima proposta di compromesso da essa riformulata (articoli da 8 a 85 e allegati IV-IX) sono le seguenti:

a) **Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio**

13. Molti dei requisiti applicabili ai sistemi di IA ad alto rischio, quali previsti al titolo III, capo 2, della proposta, sono stati chiariti e adattati in modo da renderli meno rigorosi o onerosi per i portatori di interessi, ad esempio per quanto riguarda la qualità dei dati o la documentazione tecnica che le PMI dovrebbero elaborare per dimostrare che i loro sistemi di IA ad alto rischio sono conformi ai requisiti.
14. Inoltre, la presidenza francese ha riconosciuto nel testo riveduto che alcuni requisiti potrebbero essere incompatibili tra loro e questo potrebbe richiedere compromessi durante l'attuazione, ad esempio per quanto riguarda l'accuratezza e la solidità, la tutela della vita privata (minimizzazione dei dati) o l'equità. Tale riconoscimento dovrebbe garantire un certo grado di flessibilità ai fornitori di sistemi di IA ad alto rischio al momento di istituire i loro sistemi di gestione dei rischi.

La presidenza francese ha inoltre chiarito quali tipi di rischi siano coperti dalle disposizioni in materia di gestione dei rischi al fine di garantire che i fornitori siano tenuti ad affrontare solo i rischi connessi allo sviluppo dei sistemi di IA per i quali possono adottare misure ragionevoli e realistiche.

b) Responsabilità dei vari attori nella catena del valore dell'IA

15. In considerazione del fatto che i sistemi di IA sono sviluppati e distribuiti attraverso catene del valore complesse, in cui i confini tra i diversi attori non sono sempre chiaramente definiti, la presidenza francese ha introdotto una serie di modifiche che chiariscono l'assegnazione delle responsabilità e dei ruoli al fine di rispecchiare meglio la realtà della progettazione, dell'immissione sul mercato o dello sfruttamento di un sistema di IA. Ad esempio, il testo riveduto contiene disposizioni aggiuntive che consentono una cooperazione più efficace tra fornitori e utenti. Mira inoltre a chiarire il rapporto tra le responsabilità a titolo della normativa sull'intelligenza artificiale proposta e quelle già esistenti in virtù di altri atti legislativi, come il GDPR.
16. Inoltre, la presidenza francese ha ritenuto importante indicare più chiaramente nel testo le situazioni in cui altri attori nella catena del valore sono tenuti ad assumersi le responsabilità di un fornitore.

c) Valutazioni della conformità, applicazione delle norme e governance

17. Al fine di rispondere alle preoccupazioni concernenti l'eccessiva complessità del quadro di conformità proposto nella normativa in oggetto, la presidenza francese ha introdotto una serie di chiarimenti e semplificazioni alle disposizioni sulle procedure di valutazione della conformità da seguire per ciascun tipo di sistema di IA ad alto rischio, preservando nel contempo gli elementi chiave dell'approccio proposto dalla Commissione sulla base della legislazione sul nuovo quadro legislativo.
18. La presidenza francese ha inoltre modificato le disposizioni sulla vigilanza del mercato al fine di renderle più efficaci e più facili da attuare, tenendo conto della necessità di un approccio proporzionato a tale riguardo.

19. La presidenza francese ha inoltre modificato in modo sostanziale le disposizioni relative al comitato per l'IA (in prosieguo: il "comitato"), al fine di garantire una maggiore autonomia e rafforzare il suo ruolo nell'architettura di governance della normativa sull'intelligenza artificiale. La composizione del comitato è stata modificata per includere rappresentanti degli Stati membri ed esperti indipendenti; il presidente sarà scelto tra i rappresentanti degli Stati membri. Il comitato rivestirà un ruolo più importante nell'applicazione uniforme della normativa sull'intelligenza artificiale, fornendo consulenze e raccomandazioni alla Commissione, ad esempio sulla necessità di modificare gli allegati I e III, nonché formulando pareri su una serie di questioni relative all'applicazione della normativa sull'intelligenza artificiale. Inoltre, sulla base delle modifiche introdotte dalla presidenza francese, il comitato faciliterà anche la cooperazione con i pertinenti organi, gruppi di esperti e reti dell'UE in relazione alla normativa sull'intelligenza artificiale.
20. Più in generale, la presidenza francese ha semplificato la struttura di governance eliminando la nozione di autorità di vigilanza a livello nazionale, offrendo agli Stati membri maggiore flessibilità nella designazione delle entità responsabili del coordinamento e dell'attuazione della normativa sull'intelligenza artificiale. Per gli stessi motivi, la presidenza francese ha inoltre prorogato i termini entro i quali gli Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni relative all'introduzione dell'architettura di governance.
21. Considerata la natura nuova e complessa della normativa sull'intelligenza artificiale proposta e al fine di rispondere alla necessità di sostenere l'attuazione del presente regolamento, la presidenza francese ha deciso di aggiungere un nuovo articolo che impone alla Commissione l'obbligo di elaborare orientamenti sull'applicazione del regolamento, concentrandosi su temi quali l'applicazione dei requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio, le pratiche di IA vietate e l'attuazione pratica delle disposizioni relative alle modifiche sostanziali. Il testo chiarisce inoltre che tali orientamenti potrebbero essere richiesti sia dagli Stati membri sia dal comitato, o potrebbero essere elaborati su iniziativa della Commissione.

22. Infine, le sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni della normativa sull'intelligenza artificiale proposta per le PMI e le start-up sono state ridotte per rispecchiare la loro importanza nell'ecosistema dell'IA e per tenere conto dei loro vincoli specifici.

d) Disposizioni relative alle autorità di contrasto

23. Al fine di tenere conto delle specificità e dei vincoli particolari delle autorità di contrasto, la presidenza francese ha apportato una serie di modifiche alle disposizioni sull'utilizzo dei sistemi di IA a fini di attività di contrasto. In particolare, alcune definizioni correlate, come quelle di "sistema di categorizzazione biometrica", "sistema di identificazione biometrica" e "sistema di identificazione biometrica in tempo reale", sono state perfezionate al fine di chiarire quali situazioni rientrerebbero nel divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e quali casi d'uso non lo sarebbero. Sono state apportate alcune modifiche anche alle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 5 bis, al fine di chiarirne l'ambito di applicazione e allineare la formulazione alla terminologia utilizzata nel pertinente diritto dell'Unione in materia di giustizia e applicazione della legge.
24. Inoltre, al fine di garantire maggiore flessibilità alle autorità di contrasto in casi di particolare urgenza, è stata aggiunta una nuova disposizione che consente di chiedere a tali autorità l'autorizzazione ex post a derogare temporaneamente alle procedure di valutazione della conformità per i sistemi di IA ad alto rischio. La proposta di compromesso prevede inoltre un'eccezione agli obblighi di trasparenza per gli utenti dei sistemi di IA utilizzati per il riconoscimento delle emozioni, consentiti dalla legge nel contesto delle indagini penali.
25. Infine, la proposta di compromesso contiene numerose modifiche minori volte a garantire una maggiore flessibilità nell'uso dei sistemi di IA ad alto rischio da parte delle autorità di contrasto, ad esempio per quanto riguarda le informazioni che dovrebbero essere registrate in relazione ai rispettivi sistemi di IA ad alto rischio nella banca dati dell'UE o per quanto riguarda gli obblighi relativi alla riservatezza delle informazioni detenute da tali autorità.

e) **IA per finalità generali**

24. La presidenza francese ha riveduto le disposizioni relative ai sistemi di IA per finalità generali al fine di equilibrare meglio i requisiti e gli obblighi tra i fornitori di tali sistemi e i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio che potrebbero utilizzarli. Le condizioni per l'immissione di tali sistemi sul mercato dell'UE sono state allineate all'obiettivo generale della proposta sulla normativa sull'intelligenza artificiale, ossia rafforzare la fiducia nell'IA e promuovere un mercato dell'IA competitivo, responsabile ed etico nell'UE. Tali modifiche mirano a garantire un'equa distribuzione delle responsabilità e condizioni di parità lungo tutta la catena del valore dell'IA.

f) **Misure a sostegno dell'innovazione**

25. Al fine di creare un quadro giuridico più favorevole all'innovazione e adeguato alle esigenze future, la presidenza francese ha modificato in modo sostanziale le disposizioni sulle misure a sostegno dell'innovazione. In primo luogo, è stato chiarito che gli spazi di sperimentazione normativa dell'IA, che dovrebbero creare un ambiente controllato per lo sviluppo, la prova e la convalida di sistemi di IA innovativi sotto la supervisione diretta e la guida delle autorità nazionali competenti, dovrebbero anche consentire di testare sistemi di IA innovativi in condizioni reali. In secondo luogo, sono state aggiunte nuove disposizioni per consentire di testare i sistemi di IA in condizioni reali non controllate, in contesti specifici. In entrambi i casi, il testo chiarisce come queste nuove norme debbano essere interpretate in relazione ad altre normative settoriali esistenti in materia di spazi di sperimentazione normativa. Infine, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole imprese innovative, il compromesso prevede una deroga speciale in virtù della quale le microimprese (quali definite dall'UE) saranno esentate dall'obbligo di istituire un sistema di gestione della qualità, individuato come uno dei principali costi per tali soggetti.

III. PRINCIPALI QUESTIONI IN SOSPESO

26. Oltre alle principali questioni affrontate nella proposta di compromesso di cui sopra, la presidenza francese ha individuato nei punti che seguono ulteriori questioni che richiederanno un'analisi più approfondita nelle successive discussioni sulla proposta:

a) **Definizione di un sistema di IA e classificazione dei sistemi di IA come ad alto rischio**

27. Alcuni Stati membri ritengono ancora che la definizione di un sistema di IA sia ambigua e troppo ampia e non fornisca criteri sufficientemente chiari per distinguere l'IA dai sistemi software più tradizionali. Sussistono inoltre dubbi sulla classificazione dei sistemi di IA come ad alto rischio sulla base dei termini generali della proposta, il che solleva preoccupazioni in merito al fatto che tale approccio potrebbe includere anche sistemi di IA innocui che non presentano il pericolo di causare gravi violazioni dei diritti fondamentali o altri rischi significativi. Tali questioni sono importanti nella concezione generale della normativa sull'intelligenza artificiale e richiederanno ulteriori discussioni.

b) **Adeguamento del quadro di governance**

28. Alcune delegazioni hanno suggerito che il quadro di governance potrebbe essere adattato, sostenendo che un'applicazione troppo decentrata a livello nazionale nel ciberspazio potrebbe presentare limitazioni. Potrebbe essere utile studiare la possibilità di riesaminare almeno in parte il quadro di governance attualmente proposto per rispondere a tali preoccupazioni.

c) **Ulteriori chiarimenti sulle disposizioni in materia di attività di contrasto**

29. Sebbene alcune delegazioni abbiano chiesto uno strumento giuridico distinto o almeno un capitolo separato della proposta relativa alla normativa sull'intelligenza artificiale che affronti le esigenze specifiche di alcune autorità pubbliche nei settori delle attività di contrasto, della migrazione, dell'asilo o delle indagini finanziarie, sembra che la grande maggioranza degli Stati membri sostenga l'attuale approccio orizzontale della proposta in esame. Tuttavia, sebbene l'esclusione esplicita della sicurezza nazionale dall'ambito di applicazione della proposta sia stata accolta con largo favore, alcune delegazioni continuano a ritenere necessario precisare ulteriormente il concetto di sicurezza nazionale al fine di chiarire cosa è escluso e cosa non lo è. Inoltre, le varie disposizioni specifiche in materia di applicazione della legge che sono state parzialmente riesaminate dalla presidenza francese potrebbero richiedere un'ulteriore analisi e una messa a punto più approfondita, ad esempio quelle riguardanti i sistemi di IA vietati e le eccezioni di cui all'articolo 5, al cui riguardo alcuni Stati membri hanno chiesto misure più rigorose, mentre altri hanno espresso il loro sostegno al fatto che l'uso dell'IA da parte delle autorità di contrasto sia meno limitato dal divieto e dalla classificazione ad alto rischio.

d) **Delega dei poteri alla Commissione**

30. Le disposizioni relative alla possibilità di aggiornare l'elenco delle tecniche e degli approcci di intelligenza artificiale di cui all'allegato I, nonché le disposizioni relative all'aggiornamento dell'elenco dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III possono richiedere ulteriori adeguamenti. Tali disposizioni impongono ora alla Commissione di riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla valutazione della necessità di tali modifiche, ma alcuni Stati membri hanno segnalato la possibilità che una delega così ampia dei poteri alla Commissione al riguardo debba essere ulteriormente limitata.

e) **Relazioni con altre normative**

31. Sebbene la presidenza francese abbia compiuto notevoli sforzi durante il processo di elaborazione per garantire la coerenza e le sinergie della proposta relativa alla normativa sull'intelligenza artificiale con il quadro legislativo generale dell'UE, in particolare con i requisiti esistenti stabiliti dal regolamento generale sulla protezione dei dati, dalla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e dal nuovo quadro legislativo, un'ulteriore analisi è ancora necessaria per eliminare eventuali divergenze giuridiche e in tal modo ridurre al minimo i rischi di non conformità, evitare l'incertezza del diritto e la duplicazione, nonché agevolare gli sforzi in termini di esecuzione.

IV. CONCLUSIONE

32. Si invita il Coreper a prendere atto della presente relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori al fine di trasmetterla al Consiglio TTE (Telecomunicazioni) nella sessione del 3 giugno 2022.
-